

COMUNE DI CUTROFIANO

Determinazione 12 novembre 2019, n. 54. Punto Vendita carburanti Eni n. 19356 sito nel Comune di Cutrofiانو (LE), strada Provinciale per Collepasso. - APPROVAZIONE del documento "Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con nota del 29 maggio 2018 – prot. n. 6517, SYNDIAL Servizi Ambientali, mandataria Eni S.p.A. - Refining & Marketing per l'attuazione delle attività ambientali presso i diversi punti vendita, ha trasmesso il documento relativo a "Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di Rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015" relativo al punto Vendita carburanti Eni n. 19356 sito sulla strada Provinciale per Collepasso;
- che con successiva nota in atti prot. n. 10935 dell'11 settembre 2018, la stessa Società SYNDIAL Servizi Ambientali richiedeva la convocazione di una Conferenza dei Servizi per la valutazione del documento relativo a "Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di Rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015" di cui al punto precedente;
- che lo scrivente settore con nota prot. n. 11981 del 2 ottobre 2018, convocava per il successivo 25 ottobre 2018 alle ore 9,30 la Conferenza dei Servizi per la per la valutazione del documento in oggetto indicato;
- che con verbale n. 1 del 25 ottobre 2018, la C.d.S. di cui al punto precedente veniva rinviata al 23 novembre successivo su richiesta di ARPA Puglia (nota prot. n. 12937/2018);
- che nella C.d.S. del 23 novembre 2018, con verbale n. 2, il presidente dava lettura del parere ARPA PUGLIA acquisito con nota in atti prot. n. 14284 del 21 novembre 2018 e delle criticità riscontrate per le quali si riteneva necessario acquisire riscontri e chiarimenti da parte di ENI S.p.A., demandando alla Società Syndial S.p.A. Servizi Ambientali, mandataria Eni S.p.A., la rielaborazione del documento oggetto di approvazione;

VISTO il verbale della C.d.S. n. 3 del 6 giugno 2019, con il quale viene approvato definitivamente il documento **"Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015 – REVISIONE A SEGUITO DELLA C.D.S. DEL 23 NOVEMBRE 2018"**;

PRESO ATTO che l'approvazione del documento come sopra richiamato è avvenuta a seguito dei prescritti pareri così per come pervenuti:

- parere **ASL Lecce**, in atti prot. n. 13061 del 24 ottobre 2018, dal quale si evidenzia l'approvabilità del documento **"Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015"** rimettendo, però, le valutazioni di dettaglio ai pareri DAP di ARPA Puglia e del Settore Ambiente della Provincia di Lecce;
- parere **ARPA PUGLIA – DAP Lecce servizio territoriale** acquisito con nota in atti prot. n. 6686 del 6 giugno 2019, con il quale parere, preso atto che le criticità e le carenze informative già segnalate, sono state superate con i dovuti riscontri ed aggiornamenti, **".....ritiene approvabile il documento in discussione, per gli aspetti di competenza e fatte salve le valutazioni di tipo sanitario della ASL....."** e fermo restando il rispetto delle prescrizioni riportate ai punti 1 e 2 dello stesso parere;
- parere **PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio e Ambiente** acquisito con nota in atti prot. n. 6712 del 6 giugno 2019, con il quale parere, preso atto delle conclusioni riportate nel documento **"Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015 – REVISIONE A SEGUITO DELLA C.D.S. DEL 23 NOVEMBRE 2018"**, **".....ci rimette alle valutazioni di ARPA in merito alla sua approvazione"**;

RITENUTO, pertanto, meritevole di **APPROVAZIONE** il documento **“Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015 – REVISIONE A SEGUITO DELLA C.D.S. DEL 23 NOVEMBRE 2018”** con le prescrizioni impartite da ARPA PUGLIA – DAP Lecce servizio territoriale acquisite con nota in atti prot. n. 6686 del 6 giugno 2019, e che di seguito vengono riportate per maggiore chiarezza:

1. Alla luce delle risultanze dell’elaborazione dell’AdR condotta per le sorgenti SS_01 e SS_02 (terreni insaturi - suolo superficiale) che evidenziano la conformità alle CSR calcolate delle massime concentrazioni riscontrate, rilevata la mancata attivazione del percorso di lisciviazione e trasporto in falda avendo previsto il controllo del rispetto dei limiti per le acque sotterranee al POC (PZ3 e PZ4) e considerata la soggiacenza della falda superficiale che, stante i rilievi freaticometrici condotti, risale sino a quote poste a circa 40-60 cm dal p.c., questa Agenzia prescrivere un **monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza quadrimestrale, della durata di un anno**, esteso a tutta la rete piezometrica (PZ2÷PZ5), finalizzato alla ricerca dei parametri di cui alla tab. 2 dell’Allegato 1 al D.M. 31/2015. ARPA eseguirà in contraddittorio, con oneri a carico di ENI, l’ultima campagna di monitoraggio in n. 2 piezometri (uno di monte ed uno di valle) ai fini dell’accertamento della conformità alle CSC per i parametri indicati nella citata tab. 2; tali attività dovranno essere concordate preventivamente (con un anticipo di almeno 30 gg) mediante presentazione di un protocollo operativo contenente le specifiche tecniche per l’esecuzione delle attività (punti in cui eseguire i prelievi in contraddittorio, procedure di campionamento, modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodiche analitiche, etc.).
2. Rispetto alla richiesta di aggiornamento dell’AdR in funzione degli esiti delle **campagne di monitoraggio dei gas interstiziali** e della Banca dati ISS-INAIL aggiornata nel marzo 2018, si riporta, ai parr. 7 e 7.4 del documento in discussione, che *“Non sono stati attivati i percorsi di inalazione di vapori in ambiente outdoor o indoor da suolo superficiale o da suolo profondo in quanto la potenziale contaminazione rilevata è ascrivibile ai soli Idrocarburi pesanti C>12, che sono definiti come non volatili dalla Banca Dati [...]”*.

Nel dare atto che il documento di supporto alla citata Banca dati ISS-INAIL stabilisce, al par. 1.1, che l’attivazione del percorso *“inalazione di vapori”* sia opportuna solo nel caso di una contaminazione da idrocarburi aromatici e alifatici aventi punto di ebollizione compreso nell’intervallo di circa 28-128°C, quindi per la classe *“Idrocarburi C≤12”*, si rappresenta che lo stesso documento, nel passaggio successivo, stabilisce che *“Nel caso di composti idrocarburi C>12 presenti nel suolo insaturo e/o nelle acque di falda, si ritiene opportuno valutare, in accordo con gli Enti di Controllo, la necessità di ricercare le frazioni C≤12 nei gas interstiziali anche nel caso in cui tali frazioni non siano presenti nei due comparti ambientali di cui sopra, tenendo conto delle condizioni specifiche del sito e della possibile presenza di prodotti di degradazione delle frazioni pesanti.”*

Di fatto, nel caso di specie, sono state già eseguite in campo misure dirette dei gas interstiziali volte alla determinazione di un set analitico comprensivo anche delle frazioni C<12 e le stesse hanno evidenziato la presenza, con valori superiori ai limiti strumentali, dei seguenti idrocarburi:

- **Idrocarburi alifatici C5-C8** - campagna dicembre 2017 - SGS1 0,1 mg/m³, SGS2 0,08 mg/m³, SGS3 0,11 mg/m³;
- **Idrocarburi alifatici C13-C18** – campagna dicembre 2017 – SGS3 4,3 mg/m³;
- **Toluene** – campagna settembre 2018 – SGS2 117,6 mg/m³;
- **Etilbenzene** – settembre 2018 – SGS2 6,97 mg/m³.

La procedura di valutazione dei dati dei gas interstiziali ai fini dell’AdR, descritta nel documento *“Procedura operativa per la valutazione e l’utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell’analisi di rischio dei siti contaminati”*(2) sviluppato da ISPRA e le ARPA nell’ambito del Gruppo di Lavoro 9 bis del Sistema Nazionale Protezione Ambientale (SNPA) (3) con l’obiettivo di definire una procedura condivisa a livello nazionale per l’utilizzo dei dati derivanti da misure dirette di aeriformi all’interno dell’AdR, stabilisce che qualora i dati di campo non risultino conformi ai valori soglia (Csoglia) definiti per le sostanze di interesse (Allegato 1 al citato documento SNPA) anche in una sola campagna

di monitoraggio, il **percorso di volatilizzazione verso gli ambienti indoor/outdoor non può ritenersi escluso ed è pertanto necessaria l'applicazione della Valutazione del Rischio soil gas (VdR)** in modalità diretta.

Nel caso di specie il parametro Etilbenzene, nella campagna del settembre 2018, supera la relativa Csglia (4).

Di fatto, al par. 11 dell'AdR, è stata condotta una verifica in modalità diretta dei rischi sanitari a partire dalle concentrazioni rilevate nei gas interstiziali mediante software RISK-NET 3.1 PRO, il cui esito evidenzia un rischio accettabile.

Tutto quanto sopra rilevato, questa Agenzia ritiene opportuno, anche in linea con quanto definito nel citato documento SNPA2, il **proseguo del monitoraggio dei gas interstiziali** e, nello specifico, si prescrive di eseguire, nell'arco di un anno, n. 4 campagne di misura rappresentative dei diversi periodi stagionali su tutte le sonde installate (SGS1÷SGS5) al fine di verificare, con un sufficiente grado di rappresentatività del set di dati connesso alla stagionalità, l'accettabilità del rischio.

(2) Documento Linee Guida SNPA 17 2018

(3) Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 03.10.18 Doc. n. 41/18

(4) Valore soglia pari a $4,91 \cdot 10^{-2}$ mg/m³

VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale.";
- il D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
- la nota di Syndial S.p.A. a firma del procuratore della società sig. Francesco Misuraca, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 7 novembre 2019 – n. 13493, con la quale viene data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del cambio di denominazione della Società Syndial S.p.A. in Eni Rewind S.p.A. con sede legale a San Donato Milanese (Mi) Piazza Boldrini n. 1;

DETERMINA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **APPROVARE**, come in effetti **APPROVA**, ai sensi del comma 4 e 13 dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006, sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 6 giugno 2019 – verbale n. 3, il documento "**Risultati delle attività di indagine ambientale e Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e D.M. 31/2015 – REVISIONATO A SEGUITO DELLA C.D.S. DEL 23 NOVEMBRE 2018**", con le seguenti prescrizioni impartite da ARPA PUGLIA – DAP Lecce servizio territoriale acquisite con nota in atti prot. n. 6686 del 6 giugno 2019:

1. Alla luce delle risultanze dell'elaborazione dell'AdR condotta per le sorgenti SS_01 e SS_02 (terreni insaturi - suolo superficiale) che evidenziano la conformità alle CSR calcolate delle massime concentrazioni riscontrate, rilevata la mancata attivazione del percorso di *lisciviazione e trasporto in falda* avendo previsto il controllo del rispetto dei limiti per le acque sotterranee al POC (PZ3 e PZ4) e considerata la soggiacenza della falda superficiale che, stante i rilievi freaticometrici condotti, risale sino a quote poste a circa 40-60 cm dal p.c., questa Agenzia prescrivere un **monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza quadrimestrale, della durata di un anno**, esteso a tutta la rete piezometrica (PZ2÷PZ5), finalizzato alla ricerca dei parametri di cui alla tab. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 31/2015.

ARPA eseguirà in contraddittorio, con oneri a carico di ENI, l'ultima campagna di monitoraggio in n. 2 piezometri (uno di monte ed uno di valle) ai fini dell'accertamento della conformità alle CSC per i parametri indicati nella citata tab. 2; tali attività dovranno essere concordate preventivamente

(con un anticipo di almeno 30 gg) mediante presentazione di un *protocollo operativo* contenente le specifiche tecniche per l'esecuzione delle attività (punti in cui eseguire i prelievi in contraddittorio, procedure di campionamento, modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodiche analitiche, etc.).

2. Rispetto alla richiesta di aggiornamento dell'AdR in funzione degli esiti delle **campagne di monitoraggio dei gas interstiziali** e della Banca dati ISS-INAIL aggiornata nel marzo 2018, si riporta, ai parr. 7 e 7.4 del documento in discussione, che *“Non sono stati attivati i percorsi di inalazione di vapori in ambiente outdoor o indoor da suolo superficiale o da suolo profondo in quanto la potenziale contaminazione rilevata è ascrivibile ai soli Idrocarburi pesanti C>12, che sono definiti come non volatili dalla Banca Dati [...]”*.

Nel dare atto che il documento di supporto alla citata Banca dati ISS-INAIL stabilisce, al par. 1.1, che l'attivazione del percorso *“inalazione di vapori”* sia opportuna solo nel caso di una contaminazione da idrocarburi aromatici e alifatici aventi punto di ebollizione compreso nell'intervallo di circa 28-128°C, quindi per la classe *“Idrocarburi C≤12”*, si rappresenta che lo stesso documento, nel passaggio successivo, stabilisce che *“Nel caso di composti idrocarburici C>12 presenti nel suolo insaturo e/o nelle acque di falda, si ritiene opportuno valutare, in accordo con gli Enti di Controllo, la necessità di ricercare le frazioni C≤12 nei gas interstiziali anche nel caso in cui tali frazioni non siano presenti nei due comparti ambientali di cui sopra, tenendo conto delle condizioni specifiche del sito e della possibile presenza di prodotti di degradazione delle frazioni pesanti.”*

Di fatto, nel caso di specie, sono state già eseguite in campo misure dirette dei gas interstiziali volte alla determinazione di un set analitico comprensivo anche delle frazioni C<12 e le stesse hanno evidenziato la presenza, con valori superiori ai limiti strumentali, dei seguenti idrocarburi:

- **Idrocarburi alifatici C5-C8** - campagna dicembre 2017 - SGS1 0,1 mg/m³, SGS2 0,08 mg/m³, SGS3 0,11 mg/m³;
- **Idrocarburi alifatici C13-C18** – campagna dicembre 2017 – SGS3 4,3 mg/m³;
- **Toluene** – campagna settembre 2018 – SGS2 117,6 mg/m³;
- **Etilbenzene** – settembre 2018 – SGS2 6,97 mg/m³.

La procedura di valutazione dei dati dei gas interstiziali ai fini dell'AdR, descritta nel documento *“Procedura operativa per la valutazione e l'utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell'analisi di rischio dei siti contaminati”*(2) sviluppato da ISPRA e le ARPA nell'ambito del Gruppo di Lavoro 9 bis del Sistema Nazionale Protezione Ambientale (SNPA) (3) con l'obiettivo di definire una procedura condivisa a livello nazionale per l'utilizzo dei dati derivanti da misure dirette di aeriformi all'interno dell'AdR, stabilisce che qualora i dati di campo non risultino conformi ai valori soglia (Csoglia) definiti per le sostanze di interesse (Allegato 1 al citato documento SNPA) anche in una sola campagna di monitoraggio, il **percorso di volatilizzazione verso gli ambienti indoor/outdoor non può ritenersi escluso ed è pertanto necessaria l'applicazione della Valutazione del Rischio soil gas (VdR)** in modalità diretta.

Nel caso di specie il parametro Etilbenzene, nella campagna del settembre 2018, supera la relativa Csoglia (4).

Di fatto, al par. 11 dell'AdR, è stata condotta una verifica in modalità diretta dei rischi sanitari a partire dalle concentrazioni rilevate nei gas interstiziali mediante software RISK-NET 3.1 PRO, il cui esito evidenzia un rischio accettabile.

Tutto quanto sopra rilevato, questa Agenzia ritiene opportuno, anche in linea con quanto definito nel citato documento SNPA2, il **proseguo del monitoraggio dei gas interstiziali** e, nello specifico, si prescrive di eseguire, nell'arco di un anno, n. 4 campagne di misura rappresentative dei diversi periodi stagionali su tutte le sonde installate (SGS1÷SGS5) al fine di verificare, con un sufficiente grado di rappresentatività del set di dati connesso alla stagionalità, l'accettabilità del rischio.

(2) Documento Linee Guida SNPA 17 2018

(3) Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 03.10.18 Doc. n. 41/18

(4) Valore soglia pari a 4,91*10⁻² mg/m³

- di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **NOTIFICARE**, a mezzo pec, copia del presente atto a:

ENI S.p.A. – REFINING & MARKETING

Area Commerciale Centro Sud

Via Demetrio Marin, 21 - 70125 Bari (BA)

PEC: rm_retail_rim1centrosud@pec.eni.com

Società ENI REWIND S.p.A.

Piazza Boldrini n. 1 – 20097 San Donato Milanese (Mi)

PEC: pvenv.rete.centrosud@pec.eni.com

PROVINCIA DI LECCE

Settore Territorio e Ambiente

Via Umberto I, 13 - 73100 – Lecce (LE)

PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

REGIONE PUGLIA

Assessorato ecologia e ambiente

Via Gentile n. 52 - 70100 Bari (BA)

PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

A.R.P.A. PUGLIA

Dipartimento Provinciale Lecce

Via Miglietta, 2 - 73100 - Lecce (LE)

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.R.P.A. PUGLIA

Divisione scientifica

Corso Trieste, 27 - 70126 – Bari (BA)

PEC: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Dipartimento di prevenzione

Via Miglietta, 5 - 73100 - Lecce (LE)

PEC: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

SINDACO

ASSESSORE ALL'AMBIENTE

ASSESSORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LORO SEDI

- di **TRASMETTERE**, a mezzo pec, copia del presente atto a:
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), ai fini della pubblicazione, utilizzando l'indirizzo burp@pec.rupar.puglia.it.

Il Responsabile del Settore Edilizia e
Attività Produttive
Geom. Ferruccio Campa